

Il nuovo diritto delle fondazioni del Liechtenstein

Autore
Dr. Thomas Zwiefelhofer

1.1. Introduzione

Il 26 giugno 2008 il parlamento del Liechtenstein ha approvato il nuovo diritto delle fondazioni. La pubblicazione della nuova legge sulle fondazioni (Stiftungsgesetz – in seguito StiG), unitamente agli adeguamenti del diritto delle persone fisiche e giuridiche in essa contenuti, è avvenuta il 26 agosto 2008 sulla gazzetta ufficiale n. 220/2008. La legge entrerà in vigore il 1° aprile 2009, fatti salvi i periodi di transizione (cfr. il punto 8 di seguito).

Da anni il governo del Liechtenstein e il legislatore desideravano uniformare con adeguamenti giuridici le diverse sentenze della suprema autorità giudiziaria che avevano contribuito all'evoluzione del diritto delle fondazioni in vigore dagli anni Settanta. Bisognava inoltre porre un freno agli sviluppi in parte discutibili subiti dal diritto delle fondazioni a causa di un ampio rinvio alla legge sulle società fiduciarie (Treuunternehmensgesetz – TrUG) nella pratica e fare chiarezza sulla forma giuridica della fondazione. La questione fiscale non è invece stata un fattore scatenante della riforma del diritto delle fondazioni e le notizie dei mezzi di comunicazione a questo riguardo dimostrano una totale mancanza di conoscenza della materia.

L'obiettivo del legislatore era quello di creare un diritto delle fondazioni moderno e concluso in se stesso, che fosse in grado di mantenere la propria competitività. La responsabilità del fondatore è stata rafforzata, mentre il procedimento di costituzione o modifica è stato nuovamente disciplinato, abolendo per il futuro il deposito fisico delle copie degli statuti presso l'autorità competente. Si è tenuto conto degli aspetti di una moderna Foundation Governance attraverso una chiara regolamentazione dei diritti di accesso e informazione dei beneficiari. L'autorità di vigilanza sulle fondazioni, che è responsabile soprattutto della vigilanza sulle fondazioni di pubblica utilità nonché sulla procedura di costituzione e modifica, si insedierà ora come divisione indipendente presso il Registro del commercio.

Con le disposizioni transitorie sono stati infine determinati gli aspetti del nuovo diritto delle fondazioni che interesseranno anche le fondazioni esistenti. Meritano una menzione a questo riguardo soprattutto le disposizioni sulla Foundation Governance, in particolare i diritti di accesso e informazione dei beneficiari.

Costituzione e amministrazione di società e fondazioni, impiego di società di altre giurisdizioni, amministrazioni fiduciarie, Family Office, consulenza legale e fiscale, consulenza finanziaria, L'argomento di questo numero: il nuovo diritto delle fondazioni del Liechtenstein. Svolgimento di operazioni commerciali, consulenza in materia di fondi d'investimento e assicurazione, consulenza sulla normativa di eredità e successione, "Un contatto affidabile – anche in tempi di costante cambiamento", dal 1929. Costituzione e amministrazione di società e fondazioni, impiego di società di altre giurisdizioni, amministrazioni fiduciarie, Family Office, consulenza legale e fiscale, consulenza finanziaria, svolgimento di operazioni commerciali, consulenza in materia di fondi

2. Termini

2.1. Obiettivi e tipi di fondazioni

Con il nuovo diritto delle fondazioni si fa chiarezza a livello terminologico. Il legislatore distingue tra fondazioni di pubblica utilità e di privata utilità. Stabilisce inoltre una regola per determinare quando le fondazioni miste, che continuano a essere possibili, devono essere considerate prevalentemente di pubblica utilità o prevalentemente di privata utilità.

In base a tale regola, le fondazioni miste sono da ritenersi prevalentemente di pubblica utilità quando prevale la componente di pubblica utilità oppure non è possibile una ponderazione tra la pubblica e la privata utilità sulla base di disposizioni pubbliche. Si raccomanda pertanto di stabilire chiaramente in futuro nei documenti della fondazione se viene perseguita un'utilità prevalentemente pubblica oppure se la fondazione, nonostante il suo carattere misto, debba essere considerata prevalentemente di privata utilità. In tal modo si determina chiaramente se sia o non sia necessaria una vigilanza da parte dello Stato.

Nel caso delle fondazioni familiari miste occorre assicurarsi che lo scopo della fondazione familiare abbia una proporzione superiore agli altri scopi, in quanto questi ultimi possono avere soltanto un carattere integrativo. Qualora una fondazione familiare persegua scopi prevalentemente di pubblica utilità o esterni alla famiglia, tale fondazione deve essere considerata un'«altra fondazione di privata utilità», deve perdere il carattere di fondazione familiare ed essere eventualmente sottoposta alla vigilanza dello Stato, qualora la componente di pubblica utilità sia prevalente o non sia determinata con chiarezza.

Con la disposizione del § 7 del StiG è stato delimitato con maggiore precisione anche il tipo della fondazione discrezionale, circoscrivendo più dettagliatamente la tipologia di beneficio ad essa associata, nonché i diritti di tali beneficiari.

2.2. Documenti della fondazione

Nel nuovo diritto delle fondazioni è stata sancita una chiara gerarchia dei documenti. Tra le altre cose è stato definito chi può rilasciare quali documenti e quali

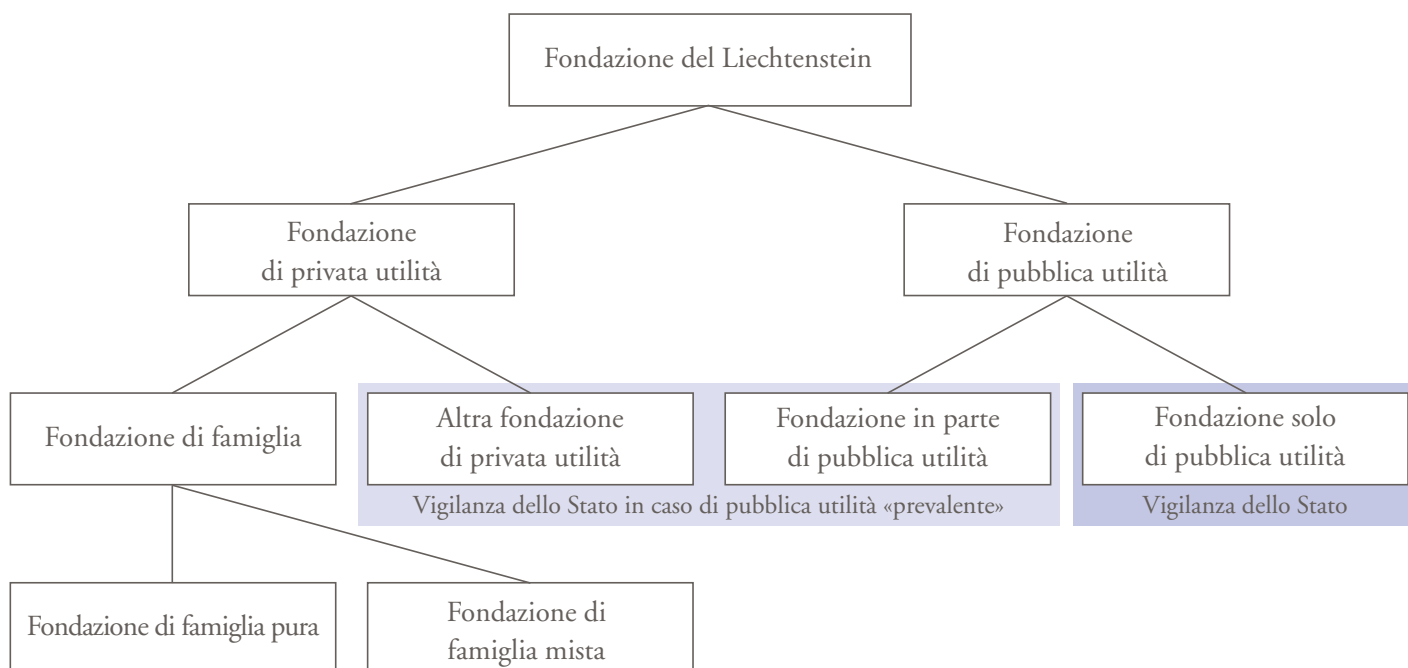
sono i contenuti obbligatori e facoltativi di questi documenti. I documenti rilevanti nel loro complesso costituiscono i cosiddetti «documenti della fondazione» conformemente al titolo della cifra II StiG.

2.2.1. Atto di fondazione (statuto)

L'atto di fondazione, comunemente chiamato statuto, è un documento di centrale importanza che deve essere obbligatoriamente redatto e che costituisce al contempo la cosiddetta dichiarazione di fondazione ai sensi del § 14 StiG.

L'atto di fondazione contiene obbligatoriamente:

- la dichiarazione della volontà del fondatore di voler costituire la fondazione
- il nome o ragione sociale e la sede della fondazione
- la destinazione del patrimonio, almeno 30'000 CHF, USD o EUR (capitale minimo)
- lo scopo della fondazione, ne compresa la determinazione dei beneficiari (che può avvenire anche nello statuto aggiuntivo)
- la data di costituzione
- la durata, qualora si tratti di una fondazione a tempo determinato



- le disposizioni organizzative sul consiglio di fondazione
- la regolamentazione dell'utilizzo del patrimonio in caso di scioglimento della fondazione
- l'indirizzo del fondatore o del rappresentante indiretto (è necessaria un'esplicita indicazione della rappresentanza)

Qualora il fondatore abbia le seguenti intenzioni, lo statuto deve includere obbligatoriamente anche le indicazioni a questo riguardo:

- disponibilità o possibilità di stilare un atto di fondazione supplementare (statuto aggiuntivo)
- disponibilità o possibilità di stilare regolamenti
- rimando a eventuali altri organi istituiti o istituibili (i dettagli a questo riguardo possono essere definiti in uno statuto aggiuntivo o regolamento)
- eventuale riserva di revocazione da parte del fondatore o della competenza per la modifica da parte del fondatore
- eventuali diritti di modifica spettanti al consiglio di fondazione o ad altri organi
- esclusione dell'esecuzione
- riserva di conversione
- assoggettamento volontario di una fondazione di privata utilità alla vigilanza dello Stato

Lo statuto deve essere redatto in forma scritta e firmato dal fondatore o dal suo rappresentante indiretto (vale a dire l'amministratore fiduciario). Le firme del fondatore o del rappresentante indiretto devono essere autenticate.

2.2.2. Atto di fondazione supplementare (statuto aggiuntivo)

Qualora il fondatore si sia riservato tale diritto nello statuto, egli può redigere un atto di fondazione supplementare, denominato anche statuto aggiuntivo. Lo statuto aggiuntivo può contenere le parti della dichiarazione di fondazione/statuto che secondo le disposizioni di legge non devono essere obbligatoriamente contenute nello statuto. In pratica si tratta solitamente dei regolamenti concreti sui benefici.

Anche lo statuto aggiuntivo deve essere rilasciato e firmato dal fondatore o dal suo rappresentante indiretto. Le firme devono essere autenticate anche in questo caso, poiché lo statuto aggiuntivo costituisce parte integrante della dichiarazione di fondazione.

Nonostante l'eliminazione dell'obbligo di deposito dello statuto, continua a essere opportuna una suddivisione in statuto e statuto aggiuntivo, in quanto nella pratica è spesso necessario presentare o consegnare a terzi le copie dello statuto a scopo probativo. In tal caso, la

suddivisione in statuto e statuto aggiuntivo continua a costituire un'ulteriore protezione della sfera privata dei beneficiari nominati dal fondatore.

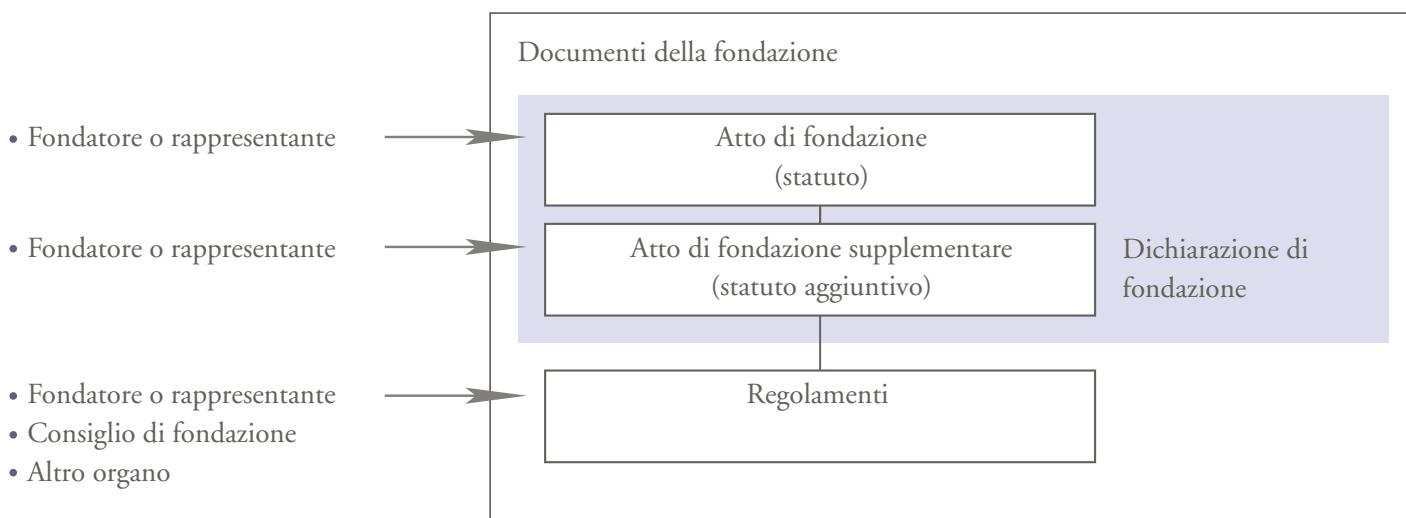
2.2.3. Regolamenti

Mentre lo statuto e lo statuto aggiuntivo vengono emanati dal fondatore o eventualmente dal suo rappresentante indiretto, oltre al fondatore anche il consiglio di fondazione o altri organi facoltativamente designati possono emanare i cosiddetti regolamenti, che contengono le disposizioni d'esecuzione o prescrizioni interne per l'amministrazione della fondazione. La possibilità di predisporre regolamenti deve però essere contemplata nello statuto.

Il legislatore ha inoltre stabilito che, in caso di contraddizione, i regolamenti che sono stati emanati dal fondatore stesso hanno la precedenza su quelli emanati dal consiglio di fondazione o da altri organi.

3. Il fondatore e il suo rappresentante

L'intento dichiarato del governo era quello di attribuire una maggiore responsabilità al fondatore. La riforma ha risolto le incertezze giuridiche esistenti in materia di costituzione di fondazioni fiduciarie, scopo indeterminato delle fondazioni e qualità giuridica dei diritti dei fondatori.



La costituzione della fondazione da parte di un rappresentante continua a essere possibile, anche per tutelare la sfera privata del fondatore nel rapporto con l'esterno. La rappresentanza è stata riqualificata come rappresentanza indiretta avente l'effetto di una rappresentanza diretta. In tal modo s'intende chiarire che tutti i diritti e i doveri insorgono direttamente per il mandante economico e che questo è da considerarsi come unico e solo fondatore. È ammessa anche una rappresentanza diretta, che è tuttavia vincolata ad una procura conferita dal fondatore ai fini della costituzione della fondazione. Il rappresentante indiretto è invece tenuto, ai sensi del § 4 comma 3 StiG, a rendere nota in ogni caso la persona del fondatore al consiglio di fondazione.

I diritti del fondatore non sono cedibili e neppure ereditari. Inoltre, possono essere riservati soltanto se il fondatore è una persona fisica.

Contrariamente all'intenzione originaria, il governo e il parlamento hanno deciso di inserire il sequestro tra i diritti riservati al fondatore (diritto di revocazione o di modifica). In tal modo si vuole porre un freno al potenziale uso improprio della fondazione in associazione agli atti del fallito pregiudizievole ai creditori.

Nell'ambito della costituzione della fondazione e della redazione della dichiarazione di fondazione, al fondatore è stato attribuito un nuovo ruolo centrale ed esclusivo, eventualmente attraverso la rappresentanza da parte del rappresentante indiretto. La concessione finora possibile di ampie competenze al consiglio di fondazione è stata così limitata a favore della posizione del fondatore e ai sensi del principio di rigidità. In futuro anche protettori, collatori e curatori potranno svolgere la loro funzione soltanto nel rispetto della volontà dimostrabile del fondatore. Modifiche dello statuto aggiuntivo in merito alla regolamentazione dei beneficiari da parte del solo consiglio di

fondazione, sebbene di comune accordo con i primi beneficiari, non saranno più possibili in futuro per le fondazioni disciplinate dal nuovo diritto. I regolamenti corrispondenti per le fondazioni disciplinate dal vecchio diritto continueranno però a essere validi e possibili per motivi di tutela costituzionale del legittimo affidamento. La legge e i materiali a disposizione non forniscono però informazioni a questo riguardo.

4. La costituzione e successive modifiche

4.1. Deposito della denuncia di costituzione o registrazione

Anche nel nuovo diritto delle fondazioni si distingue tra fondazioni registrate e depositate. Le fondazioni registrate acquisiscono come in passato il diritto della personalità soltanto con la registrazione, mentre le fondazioni depositate lo acquisiscono già con la firma della formalmente corretta dichiarazione di fondazione.

Devono essere registrate, ai sensi del § 14 comma 3 StiG, tutte le fondazioni che sono di pubblica utilità o prevalentemente di pubblica utilità. Devono essere inoltre registrate tutte le fondazioni di privata utilità che svolgono un'attività di natura commerciale sulla base di una legge speciale. Anche per le altre fondazioni di privata utilità esiste la possibilità di registrarsi spontaneamente nel Registro del Commercio. Qualora ciò comporti una vigilanza da parte dello Stato, questo deve essere comunque previsto esplicitamente nello statuto.

Mentre nel caso delle fondazioni registrate occorre allegare alla notifica di registrazione l'atto di fondazione in copia autenticata, nel caso delle fondazioni depositate si può ora rinunciare alla presentazione di una copia dell'atto di fondazione. Al suo posto, il consiglio di fondazione o il rappresentante deve adesso presentare entro 30 giorni una cosiddetta denuncia di costituzione.

La denuncia di costituzione deve contenere le seguenti informazioni:

- denominazione, sede e scopo della fondazione
- data di costituzione e durata della fondazione, qualora quest'ultima sia a tempo determinato
- informazioni sul consiglio di fondazione
- informazioni sul rappresentante legale
- conferma che la designazione di beneficiari concreti o individuabili in base a caratteristiche oggettive oppure della cerchia di beneficiari è avvenuta a cura del fondatore, salvo laddove risulti già dallo scopo della fondazione
- conferma che la fondazione non servirà a scopi totalmente o prevalentemente di pubblica utilità
- indicazione dell'assoggettamento o meno della fondazione a vigilanza conformemente all'atto di fondazione
- conferma del fatto che il capitale minimo previsto per legge si trova nella libera disponibilità della fondazione

Conformemente al § 24 comma 2 StiG, il consiglio di fondazione delle fondazioni costituite in base al nuovo diritto deve essere composto da almeno due consiglieri di fondazione, che possono anche essere persone giuridiche. Questa disposizione vale solo per le fondazioni costituite dopo il 1.4.2009, il che significa che le fondazioni esistenti con un solo consigliere di fondazione non sono tenute a effettuare alcuna integrazione. La durata del mandato del consiglio di fondazione è limitata a tre anni in assenza di diverse disposizioni statutarie, con possibilità di riconferma.

La correttezza della denuncia di costituzione deve essere ulteriormente confermata da un patrocinatore legale, un amministratore fiduciario o un soggetto autorizzato nel Liechtenstein ai sensi dell'Art. 180a del diritto delle persone fisiche e giuridiche. I dettagli relativi a questo requisito, in particolare inerenti alla necessaria indipendenza del conferente, saranno stabiliti con un'apposita ordinanza.

Sono previste penali per eventuali indicazioni false inserite nella denuncia di costituzione per dolo o negligenza.

4.2. Denuncia di modifica

Quando le circostanze che sono state denunciate al Registro del commercio nella denuncia di costituzione subiscono un successivo cambiamento, questo deve essere comunicato all'autorità entro 30 giorni per mezzo di una denuncia di modifica. Parimenti, anche il subentro di un motivo di scioglimento ai sensi del § 39 comma 1 StiG deve essere denunciato entro 30 giorni con una denuncia di modifica. Ciò accade per esempio quando il consiglio di fondazione decide di porre fine alla fondazione per avvenuto raggiungimento dello scopo o in caso di apertura di fallimento in rapporto al patrimonio della fondazione.

Qualora le fondazioni esistenti ai sensi del vecchio diritto subiscano modifiche rilevanti dopo il 1° aprile 2009, anche queste devono essere comunicate alle autorità con il nuovo sistema della denuncia di modifica. Ai sensi dell'Art. 1 comma 3 delle disposizioni transitorie della StiG, è possibile richiedere la restituzione delle copie degli statuti delle fondazioni soggette al vecchio diritto, non appena queste presentano per la prima volta una denuncia di modifica alla nuova autorità di vigilanza sulle fondazioni.

Anche la correttezza della denuncia di modifica deve essere ulteriormente confermata da un patrocinatore legale, un amministratore fiduciario o un soggetto autorizzato in Liechtenstein ai sensi dell'Art. 180a del diritto delle persone fisiche e giuridiche.

5. Fondazioni di pubblica utilità

5.1. Concetto di pubblica utilità

Con l'introduzione dell'Art. 107 comma 4a del diritto delle persone fisiche e giuri-

diche, il legislatore ha definito un concetto unitario di pubblica utilità, che trova applicazione oltre che nel diritto nelle fondazioni anche in altri settori del diritto delle società del Liechtenstein. Il fulcro dei concetti di pubblica utilità e beneficenza è la promozione della «generalità». Secondo l'Art. 107 comma 4a del diritto delle persone fisiche e giuridiche, questo è in particolare il caso quando un'attività «serve al bene comune in ambito caritatevole, religioso, umanitario, scientifico, culturale, etico, sociale, sportivo o ecologico, anche se attraverso l'attività viene incentivata solo una cerchia determinata di persone».

5.2. Obbligo di registrazione e vigilanza

Con il nuovo diritto delle fondazioni è stata creata un'autorità di vigilanza indipendente sulle fondazioni, che si è insediata presso la Conservatoria e l'Ufficio del Registro del commercio conformemente al § 29 comma 2 StiG.

Ai sensi del § 14 comma 4 StiG, tutte le fondazioni totalmente o prevalentemente di pubblica utilità, nonché le fondazioni di privata utilità che svolgono un'attività di natura commerciale sulla base di una legge speciale sono soggette a un obbligo di registrazione e vengono riconosciute solo con l'iscrizione nel Registro.

Le fondazioni di pubblica utilità, come pure le fondazioni che si assoggettano spontaneamente alla vigilanza, sono sottoposte ai sensi del § 29 StiG alla vigilanza dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni e necessitano di un ufficio di revisione nominato dal tribunale. In via eccezionale, nel caso di fondazioni che dispongono di un patrimonio limitato o per altri motivi, è possibile che l'autorità di vigilanza sulle fondazioni prescinda dalla nomina del ufficio di revisione e svolga autonomamente le corrispondenti azioni di verifica. Il governo disciplina più dettagliatamente quest'aspetto in un'apposita ordinanza.

Nel quadro della sua attività di vigilanza, l'autorità verifica l'amministrazione e

l'utilizzo appropriato del patrimonio della fondazione. Qualora vengano riscontrate violazioni, l'autorità di vigilanza sulle fondazioni deve rivolgersi al giudice conformemente al proprio obbligo di denuncia, il quale giudice potrà adottare le misure necessarie nel procedimento di giurisdizione volontaria. L'autorità stessa non ha alcuna competenza di risanamento o sanzionamento.

Oltre a questo, l'autorità verifica sulla scorta delle denunce di costituzione se siano state fornite le indicazioni rilevanti per il deposito di fondazioni di privata utilità e se sia comunque necessario un assoggettamento alla vigilanza, in quanto una fondazione presumibilmente di privata utilità deve essere considerata totalmente o prevalentemente di pubblica utilità. L'autorità di vigilanza sulle fondazioni verifica inoltre, in base allo scopo di una fondazione indicato nella denuncia di costituzione, se questo debba essere classificato come contrario alla legge o al buon costume, disponendo eventualmente lo scioglimento della fondazione corrispondente.

5.3. Fondazioni discrezionali e miste con componenti di pubblica utilità

La domanda se una fondazione sia o meno sottoposta alla vigilanza dello Stato non trova facile risposta nel caso delle fondazioni miste o discrezionali. Nel § 2 comma 3 StiG il legislatore ha adottato un approccio relativamente rigido, di cui è bene porre in risalto due affermazioni fondamentali: da un lato, nel caso delle fondazioni miste, la domanda circa la prevalenza dello scopo di privata utilità o di pubblica utilità deve essere «giudicata in base al rapporto delle prestazioni che servono gli scopi di privata utilità rispetto agli scopi di pubblica utilità» (testo del § 2 comma 3 StiG). Per questo, in futuro bisognerà prestare attenzione sia alla suddivisione percentuale del beneficio sia al numero proporzionale di beneficiari con carattere di pubblica utilità, se si vorrà evitare la qualifica di «fondazione prevalentemente di pubblica utilità» per le fondazioni di privata utilità.

Dall'altro lato, il legislatore instaura la nuova regola secondo cui, per le fondazioni per le quali non è dato sapere se queste siano prevalentemente di privata utilità in un dato momento, si parte dal presupposto che siano di pubblica utilità. Questo riguarda soprattutto le cosiddette fondazioni discrezionali (discretionary foundations), dove nella pratica accade molto frequentemente che siano designate solo cerchie generiche di beneficiari (es. eredi non specificati all'interno di una famiglia) e siano spesso indicati anche possibili beneficiari di pubblica utilità accanto a quelli di privata utilità (es. ai fini del raggiungimento del complex status ai sensi del diritto fiscale statunitense). Se non è stata effettuata una ponderazione, sussiste la possibilità che con il nuovo diritto delle fondazioni sia accolta la pubblica utilità e conseguentemente la vigilanza dello Stato. È possibile opporsi a questa circostanza, chiarendo nello statuto o nello statuto aggiuntivo che la fondazione deve essere considerata in ogni caso prevalentemente di privata utilità, cosa di cui il consiglio di fondazione deve tenere conseguentemente conto nel suo giudizio.

La problematica menzionata acquista ulteriore peso per il fatto che questo nuovo giudizio e le sue conseguenze troveranno applicazione anche per tutte le fondazioni attive ai sensi del vecchio diritto. Bisognerà verificare le corrispondenti azioni di adeguamento, soprattutto per le fondazioni discrezionali.

6. Beneficiari e loro diritti

6.1. Tipi di beneficiari

Secondo il § 3 StiG, i beneficiari sono i principali partecipanti alla fondazione insieme agli organi e al fondatore. Il nuovo diritto delle fondazioni distingue tra i seguenti tipi di beneficiari:

- detentori del diritto di beneficio
- detentori del diritto di successione
- beneficiari discrezionali
- ultimi beneficiari

I beneficiari possono essere persone fisiche o giuridiche che entrano o possono entrare nel godimento di un vantaggio economico derivante dalla fondazione. Il beneficio può essere concesso con o senza controprestazione, condizioni o determinati presupposti, può essere a tempo determinato o indeterminato, limitato o illimitato, nonché revocabile o irrevocabile.

6.2. Beneficiari con diritto soggettivo

6.2.1. Detentori del diritto di beneficio

I detentori del diritto di beneficio vantano la migliore posizione giuridica. Essi hanno un diritto soggettivo a un vantaggio determinato o determinabile nell'ammontare, derivante dal patrimonio della fondazione o dai proventi della fondazione e riconducibile allo statuto, allo statuto aggiuntivo o ai regolamenti. A differenza dei beneficiari discrezionali o dei detentori del diritto di successione, il loro diritto non è soggetto né a condizioni di natura temporale o di altra natura, né alla discrezione del consiglio di fondazione o di un altro organo incaricato a tal fine. Il loro diritto è chiaramente determinato e incondizionato.

6.2.2. Detentori del diritto di successione

I detentori del diritto di successione assumono la posizione di detentori del diritto di beneficio quando subentra una condizione sospensiva oppure al raggiungimento di una data scadenza. Soltanto a partire da questo momento, essi possono far valere un diritto soggettivo ad un vantaggio derivante dalla fondazione.

Un esempio classico sono i secondi beneficiari, che subentrano al posto del primo beneficiario quando questo viene a mancare. Essi vantano un diritto fondato sullo statuto, sullo statuto aggiuntivo o sui regolamenti di subentrare nella posizione di detentori del diritto di beneficio.

6.3. Beneficiari discrezionali (beneficiari senza diritto soggettivo)

La fondazione discrezionale, ispirata al «discretionary trust» e al concetto di «asset protection», ha acquisito un'importanza sempre crescente negli ultimi anni. È quindi giusto che il legislatore abbia tenuto conto di questa circostanza, riservandole una corrispondente considerazione nel nuovo diritto delle fondazioni.

Ai sensi del § 7 StiG, per beneficiario discrezionale s'intende una persona «appartenente alla cerchia dei beneficiari designati dal fondatore e il cui possibile beneficio è soggetto alla discrezione del consiglio di fondazione o di un altro organo incaricato a tal fine». I criteri adottati sono pertanto due: anzitutto quello di essere indicato quale possibile beneficiario e, al tempo stesso, quello di demandare al consiglio di fondazione oppure a un protettore, collatore o altro organo la decisione sul momento o sulla portata di un'effettiva distribuzione.

Il diritto soggettivo del beneficiario discrezionale a un determinato vantaggio derivante dal patrimonio della fondazione o dai proventi della fondazione insorge conformemente al § 7 comma 2 StiG «in ogni caso soltanto con la valida delibera del consiglio di fondazione o dell'organo altrimenti competente a tal fine in merito a un'effettiva distribuzione ai corrispondenti beneficiari discrezionali e viene meno con il ricevimento della medesima».

Il detentore del diritto di successione al beneficio discrezionale viene escluso esplicitamente, nel § 7 comma 1 StiG, dalla cerchia dei beneficiari discrezionali e quindi in generale dei partecipanti alla fondazione. Si tratta per esempio di persone per le quali il fondatore ha predisposto che entrino a far parte della cerchia dei beneficiari discrezionali al compimento del 30° anno di età, oppure di istituti di pubblica utilità che vengono sottoposti al consiglio di fondazione per essere selezionati come

possibili beneficiari dopo la morte del primo beneficiario. Il nuovo diritto delle fondazioni stabilisce chiaramente che il detentore del diritto di successione al beneficio discrezionale non fa parte dei beneficiari veri e propri. Questo si ripercuote in particolare sui diritti di informazione e di accesso di questo tipo di partecipanti alla fondazione: i «futuri beneficiari discrezionali» non hanno alcun diritto a ricevere informazioni o notizie dal consiglio di fondazione.

6.4. Ultimo beneficiario

Un nuovo termine adottato dal diritto delle fondazioni è anche quello di «ultimo beneficiario». Le disposizioni in merito all'ultimo beneficiario specificano più dettagliatamente il caso di cessazione della fondazione tramite liquidazione. L'ultimo beneficiario serve ad assicurare al fondatore un'alternativa alla disposizione del § 8 comma 2 StiG, secondo cui l'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione diventa proprietà dello Stato del Liechtenstein in mancanza di disposizioni diverse. Qualora il fondatore rinunci all'esercizio di questa opzione, la proprietà passa allo Stato del Liechtenstein conformemente al § 8 comma 2 StiG. È opportuno sottolineare in questo punto che gli ultimi beneficiari ai sensi dello statuto o dello statuto aggiuntivo in caso di regolare cessazione della fondazione tramite decisione di scioglimento, quindi per esempio un terzo beneficiario, non sono di per sé l'ultimo beneficiario ai sensi del § 8 StiG.

6.5. Diritti di accesso e informazione dei beneficiari

In tutto il mondo, le questioni legate al diritto delle società vengono attualmente trattate sotto forma di tematiche legate alla Corporate Governance. Negli ultimi anni questo ha determinato anche lo sviluppo di principi di Foundation Governance. Al legislatore premeva integrare tali principi attuali

di Foundation Governance anche nel nuovo diritto delle fondazioni, con particolare riguardo per il controllo dell'amministrazione della fondazione da parte dei beneficiari. Il legislatore ha quindi deciso di disciplinare in via definitiva nel nuovo diritto delle fondazioni i diritti di accesso e informazione dei beneficiari finora esistenti in virtù dei rimandi al diritto delle società fiduciarie ai sensi dell'Art. 552 comma 4 del diritto delle persone fisiche e giuridiche in combinazione con il § 39 TrUG, eliminando il riferimento alla TrUG e tenendo conto della giurisprudenza degli ultimi anni prodotta dalla massima autorità giudiziaria.

In base al nuovo diritto delle fondazioni, tutti i partecipanti alla fondazione designati come «beneficiari» nel § 5 comma 2 StiG vantano i diritti di informazione e accesso di cui ai §§ 9 e segg. StiG. Tali diritti includono ai sensi del § 9 comma 1 StiG il «diritto a prendere visione dell'atto di fondazione, dell'atto di fondazione supplementare e di eventuali regolamenti». Conformemente al § 9 comma 2 StiG, i beneficiari hanno inoltre «diritto alla trasmissione di informazioni, alla presentazione di relazioni e alla formazione di rendiconti».

Anche nel nuovo diritto delle fondazioni non è previsto alcun obbligo del consiglio di fondazione per cui questo dovrebbe farsi carico di informare i beneficiari circa il loro beneficio. Questo rappresenta una certa relativazione dei diritti di informazione e di accesso, che lascia al fondatore la facoltà di decidere se informare o meno i beneficiari in merito alla loro posizione.

6.6. Limitazione dei diritti dei beneficiari

6.6.1. Al diritto soggettivo del rispettivo beneficiario

Una limitazione decisiva dei diritti di informazione e accesso dei beneficiari è anzitutto la formulazione più volte usata nel § 9 StiG, per cui questi diritti

devono essere concessi a un beneficiario soltanto «nella misura in cui ciò riguarda i suoi diritti».

In combinazione con la disposizione contenuta nel § 9 comma 2 StiG, secondo cui un beneficiario può esercitare i suoi diritti soltanto in una forma che non sia contraria agli interessi della fondazione e degli altri beneficiari, questo significa che le informazioni trasmesse a un beneficiario dal consiglio di fondazione possono essere limitate se si ha motivo di ritenere che il beneficiario possa utilizzare le informazioni ricevute a svantaggio di tutti o di singoli altri beneficiari o possa arrecare danno alla fondazione.

6.6.2. Per giusta causa

Il nuovo diritto delle fondazioni consente nel § 9 comma 2 StiG una limitazione dei diritti menzionati dei beneficiari in via eccezionale «anche per giusta causa a tutela del beneficiario». In tal modo s'intende, ad esempio, contrastare il cosiddetto effetto vizio («spoiling effect»). Talvolta, infatti, i beneficiari minorenni o in giovane età che sono a conoscenza del patrimonio della fondazione e della posizione di beneficiari corrono il rischio di non impegnarsi a sufficienza per conseguire una formazione adeguata e realizzare un progetto di vita autonomo, proprio in virtù del fatto di conoscere e curare i loro diritti. Al fondatore deve essere pertanto concessa l'opportunità di negare a questi beneficiari i diritti di informazione e di accesso fino al raggiungimento di una determinata età. Sono immaginabili ulteriori casi di importanti motivi.

6.6.3. Tramite riserva di un diritto di revocazione e la nomina del fondatore quale ultimo beneficiario

Se il fondatore si è riservato la revocazione della fondazione e ha contemporaneamente nominato se stesso quale ultimo beneficiario, ai beneficiari non spettano diritti ai sensi del § 10 StiG. In caso di costituzione di una fondazione da parte di più fondatori, i diritti dei beneficiari competono ai fondatori a favore dei quali è stato riservato un diritto di revocazione.

6.6.4. Tramite designazione di un organo di controllo

Una modifica decisiva rispetto al vecchio diritto delle fondazioni è data dall'introduzione di un nuovo organo facoltativo, il cosiddetto organo di controllo, ai sensi del § 11 StiG. Tale organo può essere previsto dal fondatore allo scopo di limitare i diritti dei beneficiari a un ambito centrale inalienabile e, al contempo, far sorvegliare l'amministrazione della fondazione dall'organo di controllo. Se viene impiegato un organo di controllo, il beneficiario ha diritto soltanto alle informazioni inerenti lo scopo e l'organizzazione della fondazione, nonché relative ai suoi diritti nei confronti della fondazione. Per verificare la correttezza delle informazioni, egli può prendere visione dei documenti della fondazione, dai quali saranno state eventualmente tolte le informazioni troppo approfondite. In caso di esistenza di un organo di controllo, il beneficiario non ha per esempio più nessun diritto di conoscere il patrimonio complessivo della fondazione oppure i nomi degli altri beneficiari.

L'organo di controllo deve essere previsto dal fondatore nello statuto. Nel caso delle fondazioni disciplinate secondo il vecchio diritto, è ammessa in via eccezionale la successiva introduzione di un organo di controllo anche da parte del consiglio di fondazione, nonostante l'assenza di disposizioni statutarie a questo riguardo, sebbene nel rispetto di condizioni restrittive, entro e non oltre il 30 settembre 2009.

Secondo il § 11 StiG, il fondatore può scegliere tra tre opzioni per la designazione quale organo di controllo: un ufficio di revisione, una persona di fiducia oppure il fondatore stesso. In tutti e tre i casi deve essere garantita l'indipendenza dalla fondazione. Per la persona di fiducia come pure per il fondatore valgono gli stessi severi requisiti di indipendenza previsti per la designazione di un ufficio di revisione quale organo di controllo. Non sono ammessi rapporti di parentela o altri rapporti stretti con il consiglio di fondazione o con la fondazione stessa (posizione di beneficiari, parentela, rapporto di lavoro ecc.).

Mentre un ufficio di revisione può essere designato quale organo di controllo dall'autorità giudiziaria competente soltanto sulla base di due proposte con richiesta preferenziale del fondatore, la nomina di una persona di fiducia o del fondatore stesso avviene direttamente a cura del fondatore.

La nuova legge stabilisce determinate pretese per le qualifiche di un organo di controllo. Mentre la qualifica di un ufficio di revisione risulta automaticamente dai requisiti professionali, anche la persona di fiducia deve disporre di «sufficienti conoscenze tecniche nel settore del diritto e dell'economia» per poter diventare un organo di controllo. Il fondatore stesso, invece, non deve disporre di nessuna ulteriore qualifica oltre al requisito dell'indipendenza.

L'organo di controllo deve verificare annualmente l'amministrazione della fondazione e redigere una relazione all'attenzione del consiglio di fondazione. Se dalla revisione annuale non emergono contestazioni, questa relazione può limitarsi a una breve certificazione. Qualora risultino invece indicazioni di un'amministrazione o di un'utilizzo del patrimonio della fondazione contrario allo scopo da parte del consiglio di fondazione, l'organo di controllo è tenuto a informarne i beneficiari di cui è a conoscenza e l'autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria deve quindi introdurre le ulteriori misure, per esempio l'annullamento delle decisioni del consiglio di fondazione o addirittura la destituzione e nuova nomina del consiglio di fondazione.

Date le disposizioni di forma descritte per l'organo di controllo, il protettore già noto dalla pratica non può essere automaticamente equiparato a un organo di controllo ai sensi del § 11 StiG. Per il nuovo diritto, il classico protettore è un «altro organo» ai sensi del § 28 StiG, che può sicuramente svolgere una sorveglianza sull'amministrazione della fondazione ma che spesso è anche investito di diritti costitutivi o di partecipazione.

Di conseguenza, neppure la nomina di un classico protettore limiterà in misura efficace i diritti dei beneficiari. A tal fine è piuttosto immaginabile attribuire all'organo di controllo ai sensi del § 11 StiG ulteriori compiti che vadano oltre il minimo previsto per legge e designare l'organo di controllo quale protettore, se si accetta la confusione di termini ad esso associata.

6.7. Procedimento di giurisdizione volontaria

I beneficiari possono sempre ricorrere in tutti i casi al procedimento di giurisdizione volontaria per tutelare i loro diritti, come accadeva già nel vecchio diritto.

Nel caso delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dello Stato, il giudice competente ha la possibilità, tenuto conto della presunta volontà del fondatore, di modificare lo scopo della fondazione su richiesta dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni o dei partecipanti alla fondazione. Anche altri contenuti dei documenti della fondazione, in particolare quelli riguardanti l'organizzazione della fondazione (vale a dire il consiglio di fondazione), possono essere modificati dal giudice su richiesta dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni o dei partecipanti alla fondazione nel caso delle fondazioni sottoposte a vigilanza. Il presupposto a tal fine è, da un lato, che lo scopo della fondazione sia tutelato e, dall'altro, che lo statuto non conceda la competenza per la modifica a un organo della fondazione.

Nel caso di fondazioni di privata utilità non sottoposte a vigilanza, il giudice ha comunque il diritto, ai sensi del § 35 StiG, di apportare le necessarie modifiche allo scopo o ad altri contenuti su richiesta dei partecipanti alla fondazione o per motivi d'ufficio. Si applicano in tal caso le stesse condizioni previste per le fondazioni sottoposte a vigilanza.

6.8. Necessità di adeguamento delle fondazioni esistenti

Se nel confronto tra il vecchio e il nuovo diritto delle fondazioni si considerano solo le disposizioni di legge, si potrebbe avere l'impressione che la riforma delle fondazioni abbia determinato un ampliamento dei diritti dei beneficiari. Includendo però anche la giurisprudenza prodotta negli ultimi anni dalla massima autorità giudiziaria, ci si accorge che in realtà non è affatto così.

Il legislatore ha semplicemente fissato per iscritto nella nuova legge i diritti dei beneficiari già esistenti e definiti dalla prassi giudiziaria, peraltro spesso mutevole. Già il diritto precedente aveva giudicato illecite le molteplici limitazioni dei diritti dei beneficiari previste negli statuti aggiuntivi esistenti e conferito più ampi diritti ai beneficiari nell'ambito di vertenze concrete, nonostante la tentata limitazione attraverso lo statuto aggiuntivo.

Adesso, con la chiara definizione dei diritti dei beneficiari da parte del nuovo diritto delle fondazioni, è possibile che in alcune fondazioni disciplinate secondo il vecchio diritto insorga una necessità di adeguamento della normativa sui benefici, che dovrà essere verificata caso per caso. Nelle fondazioni con assegnazione fissa dei benefici nello statuto aggiuntivo, nelle quali il consiglio di fondazione non può quindi esercitare alcuna discrezionalità in merito al momento della distribuzione e alla portata o all'ammontare della distribuzione, i diritti dei beneficiari sono difficilmente riducibili. Diverso è il discorso per le fondazioni in cui vi sono sì concretamente primi beneficiari certi, ma la decisione sul momento e sulla portata della distribuzione è lasciata al consiglio di fondazione, eventualmente in collaborazione con un protettore. Queste fondazioni devono essere qualificate come fondazioni discrezionali. I loro beneficiari discrezionali, che sono beneficiari senza diritto soggettivo ai sensi del § 7 StG, godono soltanto di diritti

di informazione e di accesso ridotti. In questo tipo di fondazioni, gli eventuali secondi beneficiari devono essere considerati detentori del diritto di successione al beneficio discrezionale e non godono né dello status di beneficiari né dei diritti di accesso e di informazione, come illustrato nel § 7 comma 1 StG. Ancora più chiara è la situazione delle fondazioni discrezionali pure, nelle quali il consiglio di fondazione può scegliere tra diversi possibili beneficiari e a questi ultimi spettano soltanto diritti limitati. Anche qui, altri possibili beneficiari secondari non hanno alcuna posizione giuridica conformemente al disposto del § 7 comma 1 StG.

7. Principio di rigidità

Il nuovo diritto delle fondazioni intende incrementare la responsabilità del fondatore, cosa che trova espressione anche nel consolidamento del principio di rigidità. Questo si manifesta, tra le altre cose, nella disposizione secondo cui il fondatore stesso può definire lo scopo, che viene illustrato attraverso la dichiarazione di fondazione nello statuto e a titolo integrativo nello statuto aggiuntivo, e adeguarlo ulteriormente in virtù delle riserve corrispondenti ai sensi del § 30 StG. È altresì vero che al consiglio di fondazione o a un altro organo della fondazione può essere riservata una competenza per la modifica in relazione allo scopo – e quindi anche alla regolamentazione dei beneficiari quale parte essenziale dello scopo – ai sensi del § 31 StG. Il § 31 StG chiarisce però contemporaneamente che questa ampia competenza per la modifica dell'organo previsto della fondazione può essere esercitata soltanto se lo scopo «è diventato irraggiungibile, illecito o irrazionale oppure le circostanze sono cambiate a tal punto che lo scopo ha acquisito un significato o un effetto completamente diverso, sicché la fondazione si è allontanata dalla volontà del fondatore». In futuro non sarà più ammessa una competenza globale per la modifica della regolamentazione dei beneficiari a favore del consiglio di fondazione o di un protettore.

Anche nel caso di modifiche dei contenuti al di fuori dello scopo della fondazione, il consiglio di fondazione o un altro organo incaricato a tal fine è vincolato alla condizione che vi sia un «motivo obiettivamente giustificato».

Per poter ricondurre successive modifiche a una corrispondente volontà del fondatore, in futuro sarà raccomandabile, soprattutto per le fondazioni discrezionali, ricorrere maggiormente allo strumento della «letter of wishes» del fondatore, che viene affiancata alla dichiarazione di fondazione e, in un momento successivo, può fornire indicazioni al consiglio di fondazione in merito alle intenzioni del fondatore.

8. Disposizioni transitorie

8.1 Entrata in vigore e termini

Il nuovo diritto delle fondazioni o legge sulle fondazioni (StG) entrerà in vigore il 1° aprile 2009 conformemente all'Art. 552 §§ 1–41 del diritto delle persone fisiche e giuridiche. Gli Art. 553–570 del diritto delle persone fisiche e giuridiche, vale a dire il vecchio diritto delle fondazioni, saranno contemporaneamente abrogati.

Tutte le fondazioni esistenti in base al vecchio diritto, che sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni a causa della loro nuova posizione giuridica, per esempio per la loro pubblica utilità, devono essere segnalate all'autorità dai membri del rispettivo consiglio di fondazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Questo significa che per tutte le fondazioni di pubblica utilità – quindi, in base alla nuova definizione, anche per le fondazioni miste con scopo prevalentemente di pubblica utilità o con un rapporto indeterminato tra pubblica e privata utilità – come pure per tutte le fondazioni spontaneamente assoggettate alla vigilanza da parte dello Stato, dovrà essere presentata una denuncia corris-

ponente all'autorità competente entro il 30 settembre 2009.

Per tutte le fondazioni che sono considerate di pubblica utilità ai sensi del nuovo diritto o che svolgono un'attività di natura commerciale sulla base di una legge speciale e non sono ancora state iscritte nel Registro del commercio, il consiglio di fondazione deve effettuare la registrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo diritto delle fondazioni, vale a dire al più tardi entro il 30 settembre 2009.

Anche tutte le fondazioni esistenti che intendono sfruttare la nuova possibilità di impiegare un organo di controllo e quindi di limitare i diritti dei beneficiari, nonostante l'assenza di disposizioni a questo riguardo nello statuto, hanno un termine di sei mesi per agire in questo senso. Il ricorso a un organo di controllo nelle fondazioni disciplinate secondo il vecchio diritto da parte dell'effettivo fondatore o del consiglio di fondazione, se il fondatore è deceduto o incapace di agire, può quindi avvenire entro il 30 settembre 2009. Nel caso in cui il consiglio di fondazione intenda esercitare questo diritto, la scelta dell'organo di controllo è comunque limitata soltanto ai uffici di revisione, mentre il fondatore ha la facoltà di scegliere tra tutte e tre le varianti previste per legge. Se viene istituito un organo di controllo presso fondazioni disciplinate secondo il vecchio diritto, la prima verifica della regolare amministrazione della fondazione e del regolare utilizzo del patrimonio ai sensi delle disposizioni transitorie deve avvenire entro il 30 giugno 2010.

8.2. Risanamento delle fondazioni con finalità insufficiente disciplinate secondo il vecchio diritto

8.2.1. Termini

Al fine di risolvere in via definitiva la questione dibattuta da anni e giudicata con una sentenza dettagliata della Corte di giustizia nel 2003 delle fondazioni con

finalità insufficiente disciplinate secondo il vecchio diritto, il legislatore ha emanato chiare disposizioni nel nuovo diritto delle fondazioni, applicando la summenzionata sentenza della Corte di giustizia.

Tutte le fondazioni che sono state costituite prima del 31 dicembre 2003 e che sono ancora caratterizzate da una finalità insufficiente devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2009 allo stato legale descritto nel nuovo diritto. Per le fondazioni che sono state costituite conformemente al vecchio diritto, ma dopo il 31 dicembre 2003, il legislatore parte invece dal presupposto che il fondatore o il suo consulente legale abbiano già applicato correttamente la posizione giuridica sancita dalla sentenza della Corte di giustizia e che non vi sia alcun bisogno di risanamento.

Ai sensi del § 16 comma 1 cifra 4 StiG, la determinazione dello scopo di una fondazione riguarda in particolare la «designazione dei beneficiari concreti o individuabili in base a caratteristiche oggettive oppure della cerchia di beneficiari». Questa può continuare ad avvenire anche nello statuto aggiuntivo. Qualora lo scopo di una fondazione in rapporto ai beneficiari sia concretizzato in misura insufficiente, la fondazione soffre della mancanza di una parte essenziale del negozio giuridico e non è stata quindi costituita in maniera legittima dal punto di vista del diritto formale. Onde evitare una simile circostanza, dal 31 dicembre 2003 si è dovuta prestare la necessaria attenzione per garantire che la finalità fosse sufficiente.

Anche se un fondatore non si è riservato un diritto di modifica nel caso di fondazioni disciplinate secondo il vecchio diritto, costituite prima del 31 dicembre 2003 e che presentano una finalità insufficiente, le disposizioni transitorie del nuovo diritto consentono all'effettivo fondatore di intraprendere le corrispondenti azioni di risanamento. Se il fondatore è deceduto o non più capace di agire, la dichiarazione di fondazione può essere adeguata come necessario anche dal consiglio di fondazione, a patto che

la volontà dell'effettivo fondatore sia ancora accertabile. A tal fine si possono utilizzare esclusivamente atti provenienti dal fondatore, da un rappresentante direttamente o indirettamente coinvolto nella costituzione o da un organo della fondazione.

Devono inoltre provenire dall'effettivo fondatore soprattutto gli atti che recano una data successiva al 1° dicembre 2006, ai sensi dell'Art. 2 comma 3 delle disposizioni transitorie.

8.2.2. Dichiarazione obbligatoria dello stato legale relativamente alla finalità

Nell'Art. 2 comma 4 delle disposizioni transitorie, il legislatore obbliga tutte le fondazioni non iscritte nel Registro del commercio a consegnare un'espressa dichiarazione in cui si attesta l'esistenza o l'avvenuto raggiungimento dello stato legale relativamente alla finalità. Tale dichiarazione dovrà essere consegnata entro il 1° agosto 2010; in caso contrario, il giudice ne sarà informato una volta decorso un periodo di grazia di sei mesi e dovrà sciogliere la fondazione inadempiente nell'ambito del procedimento di giurisdizione volontaria.

8.3. Applicabilità e conseguenze per le fondazioni esistenti disciplinate secondo il vecchio diritto

Le disposizioni transitorie definiscono espressamente quali disposizioni del nuovo diritto devono essere applicate alle fondazioni disciplinate secondo il vecchio diritto. Il governo ha inoltre fornito delucidazioni che indicano ulteriori disposizioni come diritto indirettamente applicabile.

Direttamente o indirettamente applicabili sono quindi sostanzialmente:

- la nuova definizione di pubblica utilità e la definizione ai fini della distinzione tra fondazioni di privata e di pubblica utilità (Art. 107 comma 4a del diritto delle persone fisiche e giuridiche, § 2 StiG, § 29 StiG, ordinanza sulla StiG)
- la definizione dei partecipanti alla fondazione (§ 3 StiG)
- la classificazione dei beneficiari (§§ 5–8 StiG)
- le disposizioni sui diritti di informazione e di accesso dei beneficiari (§§ 9–12 StiG)
- i compiti e le caratteristiche dell'organo di controllo (§ 11 StiG)
- il nuovo sistema delle denunce di costituzione e di modifica (§§ 20–21 StiG)
- le disposizioni sul ufficio di revisione (§ 27 StiG)
- la vigilanza da parte della nuova autorità di vigilanza sulle fondazioni (§ 29 StiG e ordinanza sulla StiG)
- i diritti degli organi della fondazione, in particolare in merito alla modifica dello scopo e di altri contenuti (§§ 31–32 StiG)
- i diritti del giudice nel procedimento di giurisdizione volontaria (§§ 33–35 StiG)

Nella pratica si pongono diverse questioni inerenti all'applicazione del nuovo diritto nelle fondazioni disciplinate secondo il vecchio diritto. Mentre l'aspetto dei diritti dei beneficiari è semplicemente una trascrizione della giurisprudenza già esistente prodotta dalla massima autorità giudiziaria e quindi non comporta significative modifiche materiali, il rafforzamento del principio di rigidità solleva questioni più pesanti.

Una rigida applicazione del principio del § 31 StiG, secondo cui soltanto l'effettivo fondatore può apportare modifiche allo scopo e di conseguenza anche alla regolamentazione dei beneficiari, entrerebbe in conflitto con numerosi statuti aggiuntivi di fondazioni esistenti in cui il consiglio di fondazione, per lo più con l'approvazione dei primi beneficiari, è autorizzato a modificare lo statuto aggiuntivo e con esso la regolamentazione dei beneficiari.

Ai sensi del principio del legittimo affidamento tutelato costituzionalmente e già sancito dalla Corte di giustizia nel summenzionato precedente giurisprudenziale del 2003 in merito alla finalità insufficiente, bisogna poter partire dal presupposto che nelle fondazioni esistenti restano valide le autorizzazioni di modifica concesse.

9. Adeguamento del diritto privato internazionale in relazione alla tutela della legittima

Il legislatore ha colto l'occasione della revisione del diritto delle fondazioni per attuare una liberalizzazione nell'ambito della legge sul diritto privato internazionale, assoggettando la tutela della legittima oltre che allo statuto personale estero anche al diritto determinante per il processo di acquisizione, vale a dire nel caso della costituzione di fondazioni ai §§ 785 e 951 e al § 1487 del Codice civile generale. In tal modo, il termine per la possibilità di impugnare la costituzione di una fondazione o una donazione per decurtazione della legittima a discapito dell'erede legittimario viene ridotto in ogni caso a due anni dalla costituzione della fondazione o dal processo di donazione. Termini decisamente più lunghi, come per esempio quelli previsti dal diritto successorio francese (30 anni), vengono così abbreviati grazie all'applicazione aggiuntiva del diritto del Liechtenstein.

Per ulteriori informazioni, l'autore dell'articolo, Dr. Thomas Zwiefelhofer, è a vostra disposizione presso l'*Allgemeines Treuunternehmen*.

Il bollettino ATU è pubblicato in lingua inglese, francese e italiana ed è una pubblicazione sporadica dell'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto assolve soltanto a scopi genericamente informativi e non sostituisce la consulenza giuridica.